

**Milano, 4 agosto 2021**

## **GARANZIA GIOVANI FASE 2 – L. RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA: DISPOSIZIONI PER L'ORDINATO AVVIO A.F. 2021/2022**

Il 2 agosto 2021 è stata approvata la DGR 5140/2021 contenente le Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022 con l'obiettivo di confermare le misure già adottate per contenere la diffusione del virus nel sistema di istruzione e formazione professionale e per consentire un agevole svolgimento delle attività didattiche, comprese quelle in assetto pratico e lavorativo, nel contesto di uno scenario economico e produttivo di progressiva ripresa.

Ai percorsi formativi erogati nell'ambito dell'Avviso per i giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) nel quadro del Piano di attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani in Regione Lombardia si applicano le Indicazioni regionali, ad eccezione:

- delle disposizioni relative alla documentazione giustificativa da produrre per la registrazione e rendicontazione delle attività svolte (par. 2 punto *"Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli"*);
- delle deroghe alle percentuali delle quote orarie destinate alle aree di competenza di base e tecnico professionale e alla formazione in assetto lavorativo e frontale (par. 8.2);
- delle disposizioni sull'organizzazione flessibile delle attività formative (par. 3).

Per tali aspetti, infatti, restano invariate le disposizioni contenute nell'Avviso, alle quali si rimanda per l'articolazione delle attività didattiche, la composizione dei gruppi classe e la registrazione dei servizi al lavoro e delle attività formative. In particolare, la formazione d'aula e/o di laboratorio viene svolta in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza fino al 30% del monte ore della formazione frontale previsto dal progetto. La FAD può essere realizzata in modalità sincrona e in modalità asincrona limitatamente a finalità di recupero di lezioni non fruite in simultanea.

La formazione in contesto lavorativo ( tirocinio formativo curriculare, alternanza scuola-lavoro) viene svolta in presenza, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura/azienda ospitante. Qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede l'uso dello smart working, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo.

Inoltre, la componente di formazione in assetto lavorativo può essere attivata nella modalità del project work, con funzione propedeutica all'esperienza pratica nei luoghi di lavoro. Nello specifico, il project work può essere attivato in combinazione all'alternanza scuola-lavoro e al tirocinio in azienda, laddove vi siano eventuali carenze nei livelli di apprendimento nelle aree di competenza tecnico-professionale, oppure nel caso di eventuali difficoltà delle imprese ospitanti legate alla fase di transizione. Per i progetti brevi, la quota di apprendimento in assetto lavorativo, se prevista, può essere svolta interamente tramite project work, sempre ove ricorrano condizioni di difficoltà.

I beneficiari dell'avviso devono attenersi alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 definite nella scheda "Corsi di formazione" delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali". Inoltre, dovranno pianificare un'organizzazione degli spazi, esterni e

interni, tale da assicurare il rispetto delle norme di distanziamento fisico e da evitare assembramenti di persone durante lo svolgimento delle attività e nei flussi in ingresso e in uscita dalle strutture medesime.

In via straordinaria, per l'a.f. 21/22, qualora non sia possibile assicurare diversamente la fruizione di parte delle attività formative, queste possono essere svolte presso spazi non accreditati, in deroga alla D.G.R. n. 2412/2011 e ai relativi provvedimenti attuativi, purché in possesso dei requisiti per essere fruiti. L'utilizzo di spazi non registrati al sistema di accreditamento deve essere regolato mediante apposita convenzione.

Per ulteriori dettagli sulla disciplina applicabile si rimanda al testo integrale dell'allegato 2 alla DGR 5140/2021 "Indicazioni regionali per avvio dell'anno formativo 2021/2022".